



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1816 DEL 31/12/2024

OGGETTO: **VIA GIOVANNI OPISSO**

**TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO
PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE - DELIMITAZIONE DI
QUOTA PARTE DELL'AREA DI PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PER
LA CANTIERIZZAZIONE E LO STOCCAGGIO DEL MATERIALE PER
L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSIBILITA', NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI GENOVA PEGLI - CHIUSURA
PARCHEGGIO**

IL DIRIGENTE

Premesso che Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. ha presentato istanza PG/2024/640210 in data 11/12/2024, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità in via Giovanni Opisso, nel territorio del Municipio VII – Ponente, nell'ambito delle lavorazioni quota parte dell'Area di parcheggio di interscambio in prossimità della stazione ferroviaria di Genova Pegli, per la cantierizzazione e lo stoccaggio del materiale per l'effettuazione di interventi di miglioramento dell'accessibilità, nell'ambito di un progetto di riqualificazione;

Preso atto del verbale di presa in consegna aree FS Sistemi Urbani S.p.A di Genova Pegli, PG/2024/525805 datato 10/10/2024, in allegato;

Richiamata l'ORM 1074 del 06/08/2024 con cui veniva regolamentata la circolazione e la sosta in un tratto di via G. Opisso e del parcheggio adiacente la stazione ferroviaria di Genova-Pegli e l'ordinanza ORM 1453 del 28/12/2024 nella quale viene interdetta la sosta veicolare nella porzione di ponente dell'area di parcheggio in parola;

Valutata la email inviata in data 29/12/2024 dove Rete Ferroviaria Spa integra documentazione mancante per emissione del provvedimento e chiede la chiusura

temporanea di tutto il parcheggio;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

Visto inoltre:

- le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013, in allegato;
- Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "*disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "*i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dal giorno 01/01/2025 al giorno 06/01/2025, nel sottoelencato segmento stradale, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Via Giovanni Opisso, parcheggio interscambio

- Chiusura del parcheggio

I pedoni dovranno essere indirizzati in un percorso alternativo debitamente separato dagli spazi inerenti alle lavorazioni.

La movimentazione dei veicoli di cantiere dovrà essere regolamentata da movieri.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente

Massimiliano Varruciu per Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



